

**Comune di \$E**

**Provincia di \$**

**CAPITOLATO G**  
**PER I LA**

**DECRETO**

**(Gazzetta Ufficiale S**

## **CONTENUTO**

1. Il capitolato generale d'appalto, i regolamenti e le norme che disciplinano e regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni e i contraenti, devono essere approvati e pubblicati.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere approvate e pubblicate. Le disposizioni che sostituiscono di diritto alle eventuali clausole del capitolato, quando non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento, sono quelle approvate e pubblicate.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento approvato con Decreto del 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i. (*Si intendono applicate le disposizioni dell'art. 163 e s.m.i.*)

## **DOMICILIO**

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo di esecuzione dei lavori o abbia in tale luogo uffici propri, deve essere un professionista, o gli uffici di società legalmente costituita e iscritta al Registro Imprese.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di lavori, le comunicazioni derivanti dal contratto di appalto sono fatte dal direttore della stazione appaltante. Ciascuno relativamente agli atti di propria competenza. Il capitolato rappresenta nella condotta dei lavori oppure nei regolamenti, art. comma 1.

## **INDICAZIONE DELLE**

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo:
  - a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuate le operazioni e si regolano la contabilità della stazione appaltante;
  - b) la persona o le persone autorizzate a ricevere i pagamenti e le somme ricevute in conto o saldo anche se non riconosciute dalla stazione appaltante, per il contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di un contratto, il capitolato deve indicare con precisione le generalità del cessionario.
4. In difetto delle indicazioni previste dal capitolato, il capitolato della stazione appaltante per pagamenti a persone fisiche o giuridiche.

## **CONDOTTA DEI LAVORI**

1. *(comma abrogato dal D.P.R. n. 207/2001)*
2. L'appaltatore deve provvedere ai mezzi di trasporto e al direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.
3. La stazione appaltante può mantenere i mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

## **DISCIPLINA E**

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere e far osservare al proprio personale le norme di sicurezza.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, è responsabile della conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore di cantiere incaricato dall'appaltatore ed eventualmente da un altro incaricato.
4. In caso di appalto affidato ad associazione di imprese, la direzione di cantiere è attribuita mediante delega deve indicare specificamente le attribuzioni e i poteri di altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, con il consenso della stazione appaltante, di richiedere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale incaricato.
6. L'appaltatore è comunque responsabile della sicurezza dei soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione per l'impiego dei materiali.

Art. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI *(articolo abrogato)*

## **SPESE DI CONTRA**

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di cantiere, compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto è inferiore all'importo dell'obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento delle imposte dovute sulla differenza. Il pagamento delle imposte dalla stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto è superiore all'importo dell'obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento delle imposte dovute sulla differenza, la stazione appaltante rilascia appositi atti di disposizione fiscali delle maggiori imposte eventualmente dovute.

Art. 9 - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE

Art. 10 - VARIAZIONE AL PROGETTO APPALTO

PROPOSTE DALL'APPALTATORE: Art. 12

## **SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PRO**

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambio prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo e 137 del regolamento. *(Si intendono gli artico*

3. Qualora i luoghi di provenienza dei ma cambiarli senza l'autorizzazione scritta del responsabile unico del procedimento. In tal c

## **DIFE**

1. L'appaltatore deve demolire e rifare eseguite senza la necessaria diligenza o con la loro accettazione e messa in opera, abbian

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del procedimento; qualora l'appaltatore non c necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presu necessarie verifiche siano disposte in contr accertati, le spese delle verifiche sono a car rimborso di tali spese e di quelle sostenute qualsiasi altro indennizzo o compenso.

## **VERIFICHE NEL C**

1. I controlli e le verifiche eseguite dall responsabilità dell'appaltatore per vizi, dife impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stes verifiche non determinano l'insorgere di alcu alla stazione appaltante.

Art. 20 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI; Art. 22 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI; Art. *abrogati dal D.P.R. n. 207/2010)*

## **PROPRIETÀ**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano all'appaltante la proprietà degli oggetti di valore storico, artistico, archeologico, compresi i relativi frammenti, e dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni che fossero state espressamente previste nel contratto.

2. Il reperimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico deve essere comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

## **PROPRIETÀ DE**

1. I materiali provenienti da escavazioni di interesse storico, artistico, archeologico.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarli, con le modalità e le condizioni intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli appalti.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano che la responsabilità del materiale convenzionalmente attribuito deve essere dell'appaltatore, questa deve essere stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 37 - COLLAUDO *(articolo abrogato dal D.Lgs. n. 163 del 2001)*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è valido in tutto il territorio della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo eseguire.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: Bordon

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000

Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170

## CAPITOLATO

- 1) Contenuto del Capitolato Generale .....
- 2) Domicilio dell'appaltatore .....
- 3) Indicazione delle persone che possono risc...
- 4) Condotta dei lavori da parte dell'appaltato...
- 5) Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi genera...
- 6) Disciplina e buon ordine dei cantieri .....
- 7) Articolo abrogato .....
- 8) Spese di contratto, di registro ed accessori...
- 9) Articoli abrogati .....
- 10) Provvista dei materiali .....
- 11) Sostituzione dei luoghi di provenienza de...
- 12) Difetti di costruzione .....
- 13) Verifiche nel corso di esecuzione dei lav...
- 14) Articoli abrogati .....
- 15) Durata giornaliera dei lavori .....
- 16) Articoli abrogati .....
- 17) Proprietà degli oggetti trovati .....
- 18) Proprietà dei materiali di demolizione .....
- 19) Articolo abrogato .....
- 20) Data e firme .....